



**COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 20

del 28/09/2017

Oggetto: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivante da sentenze e decreti ingiuntivi. Importo € 109.021,63.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze del Consiglio, convocato con nota del 21/09/2017 prot. n. 53888, consegnata al domicilio di ciascun Consigliere, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, di prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Nicola Piergiovanni- Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune dott. ssa Irene Di Mauro.

Procedutosi all'appello nominale, alle ore 17,12, come dichiarato dal Presidente, dei Componenti il Consiglio sono presenti in aula n. 23 e assenti n. 02 (Binetti P. e Pisani A.). Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta le seduta.

Si dà atto altresì che sono stati presenti in corso di seduta, anche non continuativamente, gli Assessori: Azzollini Gabriella, Allegretta Serafina, Germano Carmela e Mastropasqua Pietro.

Il dibattito relativo all'intera seduta consiliare viene registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna.

Dello stesso sarà reso verbale a parte, curato da ditta specializzata.

Risultano presenti all'introduzione dell'argomento in oggetto, i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

MINERVINI Tommaso

- SINDACO -

Presente

Consiglieri		Consiglieri	
PIERGIOVANNI NICOLA	Presente	SALVEMINI GIACOMO	Presente
DE GIOIA MADDALENA	Presente	ANCONA ANTONIO	Presente
FACCHINI GIOVANNI	Presente	TRIDENTE LUIGI	Presente
DE NICOLO' GIUSEPPE	Presente	DE BARI ISABELLA M. R.	Presente
LA FORGIA NICOLA	Presente	CASTRIOTTA ANNA SARA	Presente
RAGNO PAOLO	Presente	PISANI ANTONIO	Presente
SPADAVECCHIA VINCENZO	Presente	SPADAVECCHIA FULVIO O.	Assente
DE CANDIA SERGIO	Presente	AMATO GIUSEPPE	Presente
DE ROBERTIS DARIO	Presente	MINUTO ANNA CARMELA	Assente
BALESTRA GIUSEPPE	Assente	PORTA GIOVANNI	Presente
SECCHI ROSALBA ANNA	Presente	ZAZA ANTONELLO	Presente
BINETTI PANTALEO	Assente	NATALICCHIO PAOLA	Presente

Presenti n. 21 – Assenti n. 04

IL PRESIDENTE

Propone che i punti iscritti all'odg dal n. 8 al n. 10 dell'odierna seduta e tutti strettamente connessi alla contabilità e precisamente i seguenti punti:

8. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivante da sentenze e decreti ingiuntivi. Importo e 109.021,63

9. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194 comma 1 – lettera e) TUEL 267/2000,

Art. 151 – comma 8 D.Lvo 267/2000 e smi – Approvazione bilancio consolidato esercizio 2016

10. Variazione agli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario 2017/-2019 ai sensi dell'Art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e al DUP 2017/2019

vengano discussi in via cumulativa nelle fasi dei chiarimenti, discussione generale e dichiarazione di voto, proposta condivisa dal Consiglio Comunale.

Quindi viene svolta in via cumulativa la relazione del Sindaco e gli interventi in relazione ai punti dal n. 8 al n. 10 dei seguenti consiglieri comunali:

- per chiarimenti: consiglieri comunali Natalicchio, Pisani, Zaza, de Bari,
- per discussione: consiglieri comunali Porta, Zaza, de Bari, Pisani, Facchini,
- risposta del Sindaco e dell'Assessore Caputo,
- per delucidazioni: dipendente Antonucci Ottavia - P.O. della UO Bilancio

come riportati nel verbale reso a parte dell'odierna seduta consiliare,

come riportati nel verbale reso a parte dell'odierna seduta.

Si dà atto che esce dall'aula il Consigliere Tridente ed entra il Consigliere Balestra per cui i presenti risultano essere in numero di 21.

La Consigliera de Bari chiede che venga rinviato il punto 10 all'odg ad oggetto: "Variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e al DUP 2017/2019, alla cui proposta si associa il consigliere Zaza.

Il Sindaco si dichiara contrario al rinvio della trattazione del punto.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione per alzata di mano la proposta di rinvio del punto 10 relativo alla variazione di bilancio della Consigliera de Bari che registra il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 21 (assenti Tridente, Binetti, Spadavecchia F., Minuto)
Votanti:	n. 21
Voti favorevoli:	n. 7 (Porta, Zaza, Natalicchio, Castriotta, Pisani, Amato e de Bari)
Voti contrari:	n. 14

e pertanto, in considerazione dell'esito della votazione, il Presidente dichiara non approvata la proposta di rinvio.

Quindi i lavori del Consiglio proseguono con le dichiarazioni di voto dei seguenti Consiglieri:

- Natalicchio, de Bari, Porta, Zaza, Pisani e Amato: voto contrario
- Ancona e Facchini: voto favorevole

come riportati nel verbale reso a parte dell'odierna seduta consiliare.

Fa seguito la richiesta di proposta di emendamento da parte del Consigliere Zaza alle premesse della deliberazione di variazione del bilancio come riportata nel verbale di seduta che posta in votazione dal Presidente registra il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 21 (assenti Tridente, Binetti, Spadavecchia F., Minuto)
Votanti:	n. 21
Voti favorevoli:	n. 7 (Porta, Zaza, Natalicchio, Castriotta, Pisani, Amato e de Bari)
Voti contrari:	n. 14

e pertanto, in considerazione dell'esito della votazione, il Presidente dichiara non approvata la proposta di emendamento del consigliere Zaza.

Al termine, quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- A. Con sentenza n. 535/2017 il Tribunale di Trani ha condannato il Comune di Molfetta sia a risarcire il danno conseguente al sinistro del 24/01/2011 in favore del Sig. T.P. nell'importo di € 3.861,05 oltre interessi, sia a rifondere le spese processuali in favore del procuratore anticipatario nell'importo di € 2.527,11 oltre oneri fiscali; la sentenza è stata notificata all'Ente e non al legale per cui non è ancora decorso il termine per l'appello, il costo della sentenza è il seguente:
- € 3.861,05 (sorte capitale)
 - € 148,00 (interessi legali)
 - € 2.430,00 (spese di causa)
 - € 364,50 (rimb. forf. 15%)
 - € 111,78 (CAP 4%)
 - € 97,11 (spese borsuali)
 - € 15,00 (notifiche)
 - € 7.027,44 (TOTALE)
- B. Con sentenza n. 271/2017 il G.d.P. di Trani ha condannato il Comune di Molfetta sia a risarcire il danno conseguente al sinistro del 16/06/2014 in favore del signor S.M. nell'importo di € 3.412,90 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sia a rifondere le spese processuali in favore del procuratore anticipatario nell'importo di € 1.349,70 oltre oneri fiscali, sia al pagamento della C.T.U. in € 350,00; la sentenza è stata notificata all'Ente e non al legale per cui non è ancora decorso il termine per l'appello, il costo della sentenza è il seguente:
- € 3.412,90 (sorte capitale)
 - € 81,47 (rivalutazione e interessi)
 - € 706,84 (IVA su 3.412,90)
 - € 1.205,00 (spese di causa)
 - € 180,75 (rimb. forf. 15%)
 - € 55,43 (CAP 4%)
 - € 317,06 (IVA 22%)
 - € 40,00 (notifiche)
 - € 144,70 (spese borsuali)
 - € 33,70 (bolli)
 - € 350,00 (spese C.T.U.)
 - € 6.527,85 (TOTALE)
- C. Con sentenza n. 323/2017 il G.d.P. di Trani ha condannato il Comune di Molfetta sia a risarcire il danno conseguente al sinistro del 18/06/2014 in favore del signor V.A. nell'importo di € 1.795,10 oltre interessi, sia a rifondere le spese processuali in favore del procuratore anticipatario nell'importo di € 1.400,00 oltre oneri fiscali; la sentenza è stata notificata all'Ente e non al legale per cui non è ancora decorso il termine per l'appello, il costo della sentenza è il seguente:
- € 1.795,10 (sorte capitale)
 - € 23,00 (interessi legali)
 - € 1.250,00 (spese di causa)
 - € 187,50 (rimb. forf. 15%)
 - € 57,50 (CAP 4%)
 - € 23,08 (bolli)
 - € 150,00 (spese borsuali)
 - € 27,40 (notifiche)
 - € 3.513,58 (TOTALE)

- D. Con sentenza n. 483/2016 il G.d.P. di Trani ha condannato il Comune di Molfetta sia a risarcire il danno conseguente al sinistro del 06/02/2015 in favore del signor D.V.F. nell'importo di € 644,00 oltre interessi, sia a rifondere le spese processuali in favore del procuratore anticipatario nell'importo di € 562,50 oltre oneri fiscali; la sentenza è stata notificata all'Ente e non al legale per cui non è ancora decorso il termine per l'appello, il costo della sentenza è il seguente:
- € 644,00 (sorte capitale)
 - € 5,00 (interessi legali)
 - € 500,00 (spese di causa)
 - € 75,00 (rimb. forf. 15%)
 - € 23,00 (CAP 4%)
 - € 131,56 (IVA 22%)
 - € 26,54 (notifiche)
 - € 62,50 (spese borsuali)
 - € 1.467,60 (TOTALE)
- E. Con sentenza n. 500/17 la 3^a Sezione TAR Puglia- Bari ha condannato il Comune di Molfetta a rifondere le spese di lite in favore dei ricorrenti L.G.V. + 2 nell'importo di € 1.500,00 oltre oneri fiscali; il costo della sentenza è il seguente:
- € 1.500,00 (spese di causa)
 - € 225,00 (rimb. forf. 15%)
 - € 69,00 (CAP 4%)
 - € 394,68 (IVA 22%)
 - € 300,00 (contributo unificato)
 - € 2.488,68 (TOTALE)
- F. Con sentenza n. 504/17 la 3^a Sezione TAR Puglia- Bari ha condannato il Comune di Molfetta a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente SCEAP nell'importo di € 1.000,00 oltre oneri fiscali; il costo della sentenza è il seguente:
- € 1.000,00 (spese di causa)
 - € 150,00 (rimb. forf. 15%)
 - € 46,00 (CAP 4%)
 - € 263,12 (IVA 22%)
 - € 31,03 (notifiche)
 - € 300,00 (contributo unificato)
 - € 1.790,15 (TOTALE)
- G. Con sentenza n. 358/2017 la 2^a Sezione TAR Puglia- Bari ha condannato il Comune di Molfetta a rifondere le spese di lite in favore dei signori A.A., R.D.F. e R.D.F., accogliendo il loro ricorso avverso illegittima occupazione suolo per lavori sovrappasso ferroviario; il costo della sentenza è il seguente:
- € 3.000,00 (spese di causa)
 - € 450,00 (rimb. forf. 15%)
 - € 138,00 (CAP 4%)
 - € 789,36 (IVA 22%)
 - € 11,82 (bolli e spese postali)
 - € 350,00 (contributo unificato)
 - € 4.739,18 (TOTALE)
- H. Con sentenza n. 1830/14/2017 la Commissione Tributaria regionale di Bari ha condannato il Comune di Molfetta a pagare le spese del doppio grado di giudizio in favore della signora G. S., quantificate in € 864,50 (750,00 + rimb. forf. 15% + bollo).

- I. Con sentenza n. 1354/12/2016 la Commissione Tributaria regionale di Bari ha condannato il Comune di Molfetta a pagare le spese in favore della signora C. A., quantificate in € 888,16 (700,00 + 4% CAP + 22% IVA).
- J. Con sentenza n. 2753/09/2016 la Commissione Tributaria regionale di Bari ha condannato il Comune di Molfetta a pagare le spese in favore del signor G.C., quantificate in € 2.218,68 (1.500,00 + rimb. forf. 15% + 4% CAP + 22% IVA + 30,00 contributo unificato).
- K. Con sentenza n. 371/2017 il G.d.P. di Trani ha condannato il Comune di Molfetta sia a risarcire il danno conseguente al sinistro del 20/11/2014 in favore del signor M.L. quantificati in € 368,80 oltre interessi legali, sia a rimborsare le spese processuali in favore del procuratore anticipatario nell'importo di € 300,00 e accessori; il costo della sentenza è il seguente:
- € 368,80 (sorte capitale)
 - € 2,95 (interessi legali)
 - € 330,00 (spese processuali)
 - € 49,50 (rimb. forf. 15%)
 - € 15,18 (CAP 4%)
 - € 86,83 (IVA 22%)
 - € 6,74 (diritto di copia)
 - € 142,00 (spese borsuali)
 - € 1.002,00 (TOTALE)
- L. Con sentenza n. 1655/2017 il G.d.P. di Trani ha condannato il Comune di Molfetta, in solido con Equitalia, a rimborsare le spese processuali in favore del signor F.A. e per lui al procuratore anticipatario; il costo della sentenza è il seguente:
- € 200,00 (spese processuali)
 - € 30,00 (rimb. forf. 15%)
 - € 9,20 (CAP 4%)
 - € 52,62 (IVA 22%)
 - € 291,82 (TOTALE)
- M. Con sentenza n. 290/2017 il G.d.P. di Trani ha condannato il Comune di Molfetta, in solido con Equitalia, a rimborsare le spese processuali in favore del signor L.C.; il costo della sentenza è il seguente:
- € 300,00 (spese processuali)
 - € 45,00 (rimb. forf. 15%)
 - € 13,80 (CAP 4%)
 - € 78,94 (IVA 22%)
 - € 125,00 (spese borsuali)
 - € 7,95 (spese postali)
 - € 570,69 (TOTALE)
- N. Con sentenza n. 163/2016 il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, ha condannato il Comune di Molfetta, a rimborsare le spese processuali in favore del Dr. D.V.M. della somma di € 48.173,33 oltre interessi e rivalutazione, sia a rimborsare le spese processuali quantificate in € 2.155,33 oltre oneri di legge; la sentenza è stata appellata dal Comune dinanzi la Corte di Appello di Bari che, con ordinanza del 13/06/2017, ha limitato la esecutività ad € 10.000,00 oltre rivalutazione e interessi; il costo che ne discende è il seguente:
- € 10.000,00 (sorte capitale)
 - € 2.170,00 (rivalutazione)
 - € 2.830,00 (interessi legali)
 - € 15.000,00 (TOTALE)

- O. Con sentenza n. 213/2017 il G.d.P. di Trani ha condannato il Comune di Molfetta sia a risarcire il danno conseguente al sinistro del 31/12/2013 in favore dei signori M.P. e D. G., genitori della minore M.D., nell'importo di € 1.323,80 oltre rivalutazione e interessi, sia a rifondere le spese processuali in favore dei procuratori antistatari nell'importo di € 1.064,00 oltre oneri accessori e spese di precetto, e così per un totale di € 3.670,84.
- P. Con sentenza n. 1436/2017 il Tribunale di Trani ha condannato il Comune, in sede di appello, a rifondere le spese di giudizio per entrambi i gradi del processo in favore del procuratore antistatario del signor F.D. nell'importo complessivo di € 678,39 (473,00 + 15% + 4% + 112,68 borsuali).
- Q. Con le quarantasette sentenze in tema di contenziosi "Z.T.L." di cui all'allegato elenco il G.d.P. di Trani ha condannato il Comune di Molfetta al pagamento della somma complessiva di € 12.668,55, pari alle spese processuali + rimborso forfettario + CAP 4% + IVA 22% (se dovuta) + spese borsuali + spese di notifica.
- R. Necessita procedere a riconoscere i debiti fuori bilancio derivanti dai seguenti decreti ingiuntivi non opposti:
- Avv. S.G., differenza spese processuali sent. n. 441/15, importo € 1.004,82.
 - Avv. A.S., pagamento parcella giudizio "Pollione Tommasina", importo € 5.926,76.
 - Avv. D.M.V., pagamento parcella giudizio "De Virgilio tommaso", importo € 6.357,54.
 - Ing. A.R., rimborso spese processuali, importo € 17.873,80.
 - Sig. L.R., pagamento accordo bonario su sinistro, importo € 1.178,08 (incluse spese di precetto).
 - Sig. D.S.A., pagamento accordo bonario su sinistro, importo € 5.752,60.
 - Sig. G.M., pagamento accordo bonario su sinistro, importo € 1.919,66.
 - Sig. C.D., pagamento accordo bonario su sinistro, importo € 3.600,26 (incluse spese di precetto).

Richiamato l'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), a mente del quale gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; e per analogia da decreti ingiuntivi esecutivi.

Letti i sotto riportati punti del Principio Contabile n. 2, nel testo approvato il 18.11.2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, in base ai quali:

101) Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità al debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

102) Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni, ove possibili ed opportune.

105) E' opportuno che l'Ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio in tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio. Peraltro, anche nel caso in cui l'Ente abbia previsto nel bilancio un apposito stanziamento per accantonare riserve in vista di dover fare fronte a possibili debiti fuori bilancio, sussiste sempre l'obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito insorto ai sensi dell'art. 194 del T.U.EE.LL.

Preso atto che la spesa rinveniente dalle sentenze e dei decreti ingiuntivi ammonta nell'importo complessivo di € 109.021,63.

Visto l'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002, in base al quale "I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000 reso con verbale del 21/09/2017;

Preso Atto del parere espresso dalla 4^a Commissione Consiliare Permanente con verbale n. 4 del 26/09/2017;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore AA.GG. e Innovazione, sotto l'aspetto tecnico, ed il parere di regolarità contabile del dirigente del Settore Economico-Finanziario F.F., ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, riportati in calce al presente atto.

Dato atto che il bilancio armonizzato di previsione 2017/19 è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 97 del 28/03/2017, esecutiva a norma di legge.

Stante la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti:	n. 21 (assenti Binetti, Spadavecchia F., Minuto, Tridente)
Votanti:	n. 18
Astenuti:	n. 3 (Porta, Zaza, Natalicchio)
Voti favorevoli:	n. 14
Voti contrari:	n. 4 (de Bari, Castriotta, Pisani, Amato)

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono richiamate:

- 1) **Di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze e dai decreti ingiuntivi sopra analiticamente indicati.
- 2) **Di dare atto** che la spesa di € 109.021,63 trova copertura finanziaria sul Cap. 14860 del bilancio armonizzato approvato 2017/19, con esigibilità 2017, demandando a successivo provvedimento dirigenziale l'adozione del relativo impegno di spesa.
- 3) **Di dare atto** che il testo del presente provvedimento è stato redatto in ossequio al principio di tutela dei dati personali sensibili di cui agli artt. 20 e 22 del D.Lvo 30/06/2003 n. 196.
- 4) **Di dare atto** che a cura dell'Ufficio del Segretario Generale copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289.

Su proposta del Consigliere De Robertis,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

Astenuti: n. 3 (Porta, Zaza, Natalicchio)
Voti favorevoli: n. 14
Voti contrari: n. 4 (de Bari, Castriotta, Pisani, Amato)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.


Parere FAVOREVOLE ex art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000.
In ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente ad interim del Settore AA. GG. e Innovazione
Dott.ssa Irene Di Mauro



Parere FAVOREVOLE ex art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000.
In ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigente F.F. Settore Economico-Finanziario
Dott.ssa Irene Di Mauro



VERBALE

Il giorno 21 (ventuno) del mese di SETTEMBRE dell'anno 2017, i sottoscritti:

DOTT. ERMETE ALESSIO EPICOCO

DOTT. BRESCIA PAOLO GERARDO

DOTT. BRAMATO COSIMO MARCO

nominati revisori del comune di MOLFETTA con deliberazione del commissario straordinario, n. 129 del 04/05/2017 a seguito dell'estrazione avvenuta in data 01/03/2017, presso la Prefettura di Bari ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15/02/2012, hanno esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) TUEL N. 267/2000" predisposta dal settore AA. GG.:

PROGRESSIVO	Importo	Parere Regolarità Tecnica Contabile	Breve descrizione	Sentenza	Notifica	Note del collegio dei revisori	GIUDICE	IMPUTAZIONE CAPITOLO
				n. data dep. anno causa				
A	7.027,44	SI	DANNO CONSEGUENTE A SINISTRO	535	04/05/2017	NON ANCORA DECORSO IL TERMINE PER PROPORRE APPELLO	TRIBUNALE DI TRANI	14860
				09/03/2017				
				2013				
B	6.527,85	SI	DANNO CONSEGUENTE A SINISTRO	271	12/05/2017	NON ANCORA DECORSO IL TERMINE PER PROPORRE APPELLO	GIUDICE DI PACE TRANI	14860
				03/04/17				
				2014				
C	3.513,58	SI	DANNO CONSEGUENTE A SINISTRO	323	19/05/2017	NON ANCORA DECORSO IL TERMINE PER PROPORRE APPELLO	GIUDICE DI PACE TRANI	14860
				12/05/17				
				2014				
D	1.467,60	SI	DANNO CONSEGUENTE A SINISTRO	483		NON ANCORA DECORSO IL TERMINE PER PROPORRE APPELLO	GIUDICE DI PACE TRANI	14860
E	2.488,68	SI	SPESE DI LITE	500			TAR PUGLIA - BARI	14860
F	1.790,15	SI	SPESE DI LITE	504			TAR PUGLIA - BARI	14860
G	4.739,18	SI	SPESE DI LITE	358			TAR PUGLIA - BARI	14860
TOTALE PARZIALE	27.554,48							

PROGRESSIVO	Importo	Parere Regolarità Tecnica Contabile	Breve descrizione	Sentenza	Notifica	Note del collegio dei revisori	GIUDICE	IMPUTAZIONE CAPITOLO
				n. data dep. anno causa				
R	1.178,08	SI	ACCORDO BONARIO SU SINISTRO			NON OPPOSTO		14860
R	5.752,60	SI	ACCORDO BONARIO SU SINISTRO			NON OPPOSTO		14860
R	1.919,66	SI	ACCORDO BONARIO SU SINISTRO			NON OPPOSTO		14860
R	3.600,26	SI	ACCORDO BONARIO SU SINISTRO			NON OPPOSTO		14860
TOTALE PARZIALE	12.450,60							
TOTALE GENERALE	109.021,63							

SULLA COMPETENZA DELL'ORGANO DI REVISIONE

La formulazione originaria dell'art. 239 co. 1, lett. b) è stata integrata nel 2012 ad opera del D.L. n. 174 e ora la disposizione individua sette materie nelle quali è obbligatoria la resa del parere dell'Organo di revisione. Si tratta di materie che in base all'art. 42 ed all'art. 194 del TUEL appartengono alla competenza funzionale del Consiglio.

Fra esse, al n. 6) risulta obbligatorio il parere in relazione alle "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni".

QUADRO NORMATIVO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Al riguardo il Collegio, come già esplicitato nei precedenti verbali, richiama l'art. 194 del D. lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" il quale statuisce che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Il legislatore, nel disciplinare l'ambito e le procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non ne ha contestualmente disegnato un profilo concettuale. A tale riguardo, il Ministero dell'Interno, con circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/1993, nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, ha definito il debito fuori bilancio come un'obbligazione verso terzi assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali.

Così come riportato nel PRINCIPIO CONTABILE N.2 Testo approvato dall'Osservatorio il 18 novembre 2008 "I DEBITI FUORI BILANCIO", al punto 94. *"gli amministratori e i funzionari degli enti locali devono evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio e di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti."*

Lo stesso principio ai punti 96. e 97. afferma che *"la norma di cui all'art. 194 del Testo unico degli enti locali introduce una elencazione tassativa dei casi in cui sia possibile riconoscere la legittimità di debiti non previsti in sede di programmazione annuale e di bilancio."*

La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori.

I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti.

Al fine di garantire la necessaria tempestività nell'adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio l'ufficio competente deve operare un controllo

concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall' art. 193 del TUEL, che costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente dal verificarsi di situazioni di disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio. Il principio dell'economicità della gestione richiede che le verifiche previste dall'art. 193 dell'ordinamento siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità a carico dell'ente.

Il funzionario e/o l'amministratore che sia a conoscenza dell'esistenza di una possibile situazione di debito fuori bilancio è tenuto a informare con immediatezza il responsabile del servizio economico finanziario che deve attivare il procedimento previsto dalla legge senza ritardo.

L'art. 194 del TUEL è norma di carattere eccezionale e non consente di effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge, ma è finalizzata a ricondurre nei casi previsti e tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio.

Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto.

Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.

Il Collegio rileva, inoltre, che l'art. 193 del D. lgs. 267/2000 "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" statuisce al comma 2 che:

"Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194.

Il comma 3 del medesimo articolo statuisce che:

Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. (comma così modificato dall'art. 1, comma 444, legge n. 248 del 2012)

SULLA TEMPESTIVITÀ DEL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Il Collegio rammenta che la Circolare n. 5 del 14/02/2012 del MEF chiarisce che *“Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non previste di cui l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione), può avere effetti elusivi dei limiti del patto”*.

Si segnala inoltre che il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio nell'esercizio di riferimento altera anche il parametro di deficitarietà n. 8) per i Comuni (*consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari*) così come definito dal Decreto 18 febbraio 2013 “Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015” (G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 e comunicato di cui alla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

Il Collegio rileva che le sentenze originanti i debiti fuori bilancio sono state notificate nel **2017**.

SULLA FATTISPECIE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Il Collegio rileva che la fattispecie del debito fuori bilancio di cui alle proposte di deliberazione consiliare succitate è da ascrivere alla lettera a) dell'art. 194 del D. lgs. 267/2000 “SENTENZE ESECUTIVE”.

Il Collegio osserva che indubbiamente la voce "sentenze esecutive" di cui alla lettera a) dell'elencazione dell'art.194 presenta delle peculiarità in ordine alla possibilità di apprezzamento discrezionale del Consiglio, trattandosi di debiti conseguenti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

Sul punto si ritiene non inutile evidenziare che mentre nell'analogia disposizione contenuta nell'art.37 del D. Lgs 25 febbraio 1995, n.77 (ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) lettera a), si faceva riferimento a "sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive", l'art.194, invece, si riferisce solo a "sentenze esecutive" (a seguito della modifica apportata all'art.282 del c.p.c., dall'art. 33 della legge 26.11.1996, n. 353, per cui le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti). Il mancato pagamento entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia per le Pubbliche Amministrazioni previsto dall'art. 14, primo comma, del d.l.31 dicembre 1996, n.669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n.30, come modificato dall' art.147 della legge 23 dicembre 2000 n.388) espone l'ente locale alle azioni esecutive con conseguente aggravio di spese. Come riportato nella deliberazione n. 1/2007 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia -

“La funzione della delibera del Consiglio comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall’art. 194 T.U.E.L. è complessa poiché, innanzitutto, è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate da detta norma e, quindi, a ricondurre l’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente, individuando anche le risorse necessarie per farvi fronte. Ma la pronuncia del Consiglio comunale è diretta anche ad accertare le cause che hanno originato l’obbligo, anche al fine di accertare eventuali responsabilità”.

SULLA COPERTURA FINANZIARIA DEI DEBITI FUORI BILANCIO

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Campania – nel parere n. 4 del 21/07/2005 richiama quanto affermato dalla Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia nel parere reso con deliberazione n.6/1 C 2005, secondo il quale, anche nel caso della preesistenza di una copertura finanziaria, cioè di un preventivo accantonamento (e quindi dell’impegno contabile ndr) in previsione di una probabile soccombenza giudiziale, non viene meno “la necessità dell’attivazione della procedura consiliare di riconoscimento”.

Dello stesso tenore la deliberazione n. 1/2007 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia secondo la quale *“l’esistenza di un fondo nel bilancio destinato a far fronte all’esito negativo di un giudizio non fa venire meno la necessità dell’attivazione della procedura consiliare di riconoscimento del debito”.*

Il Collegio rammenta che ai sensi dell’art. 193 comma 3 del D. lgs. 267/2000 per il ripiano dei debiti fuori bilancio *possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale (comma così modificato dall’art. 1, comma 444, legge n. 248 del 2012 – si precisa che le alienazioni di patrimonio possono essere usate a copertura di disavanzi correnti o al finanziamento di debiti fuori bilancio solo da enti che abbiano deliberato il piano di riequilibrio pluriennale o il dissesto).*

Il Collegio ha verificato che le succitate proposte di deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio troveranno copertura finanziaria nel capitolo 14860 “SPESE PER INCARICHI LEGALI, SPESE LEGALI E SPESE PER ARBITRAGGI PER TUTTI I SERVIZI COMUNALI” del bilancio di previsione 2017. Le somme previste sul capitolo 14860, nel bilancio 2017 sono le seguenti:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2017
14860	SPESE PER INCARICHI LEGALI, SPESE LEGALI E SPESE PER ARBITRAGGI PER TUTTI I SERVIZI COMUNALI	799.095,97
	somme già impegnate	299.856,34
	somme da impegnare	499.239,63

Tale capitolo di spesa è allocato al Titolo I, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Macroaggregato 110 "Altre spese correnti" che come noto ha inglobato i precedenti interventi di spesa ex DPR 194/96:

8) *Oneri straordinari della gestione corrente*

9) *Ammortamenti di esercizio*

10) *Fondo Svalutazione Crediti*

11) *Fondo di Riserva*

tra i quali, appunto, il numero 8) "*Oneri straordinari della gestione corrente*" in cui vanno correttamente appostati i debiti fuori bilancio.

Tutto ciò premesso il Collegio

PRESO ATTO

- a. che in relazione alla suddetta attività di accertamento della riconoscibilità dei debiti è stato proposto parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dai responsabili del settore AFFARI GENERALI;
- b. che il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine al debito da riconoscere ha individuato le fonti di copertura nel bilancio di previsione 2017 al capitolo 14860 competenza;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b, n. 6 del TUEL d. lgs 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

alle succitate proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

INVITA L'ENTE

- 1) ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio con la periodicità stabilita dall'art. 193 comma 2 del D. lgs. 267/2000;
- 2) a trasmettere ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2012 alla Procura regionale della Corte dei Conti l'eventuale provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e darne immediata notizia al Collegio.

Al termine dei lavori è stato redatto, letto ed approvato il presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

**DOTT. ERMETE ALESSIO EPICOCO
DOTT. PAOLO GERARDO BRESCIA
DOTT. COSIMO MARCO BRAMATO**



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

03 ottobre 2017

File : C:/Users/Segretario/dikeTmpdir/VERBALE DEBITTI FUORI BILANCIO SENTENZE 2 21092017.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 03/10/2017 07.53.19 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : ERMETE ALESSIO EPICOCO

Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Cod. Fiscale : PCCRTL61E12B180P

Stato : IT

Organizzazione : non presente

Cod. Ident. : 14370706

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 18/05/2015 00.00.00 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 17/05/2018 23.59.59 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 21/09/2017 15.23.56 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 03/10/2017 07.53.19 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : PAOLO GERARDO BRESCIA

Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Cod. Fiscale : BRSPGR65P01F970D

Stato : IT

Organizzazione : non presente

Cod. Ident. : 16209187

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 12/12/2016 00.00.00 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 12/12/2019 23.59.59 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 21/09/2017 15.36.10 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 03/10/2017 07.53.19 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : COSIMO MARCO BRAMATO

Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Cod. Fiscale : BRMCMM63P24I059E

Stato : IT

Organizzazione : non presente

Cod. Ident. : 15842131

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 04/08/2016 00.00.00 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 04/08/2019 23.59.59 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 21/09/2017 15.48.08 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

PROSPETTO SENTENZE GIUDICE	Z.T.L. N. SENTENZA	IMPORTO
G.d.P.	239/17	310,15
G.d.P.	249/17	250,35
G.d.P.	250/17	293,41
G.d.P.	266/17	433,34
G.d.P.	285/17	178,59
G.d.P.	300/17	609,15
G.d.P.	301/17	310,15
G.d.P.	305/17	250,35
G.d.P.	306/17	190,55
G.d.P.	307/17	253,94
G.d.P.	308/17	253,94
G.d.P.	309/17	369,95
G.d.P.	310/17	369,95
G.d.P.	314/17	255,88
G.d.P.	315/17	255,88
G.d.P.	316/17	315,68
G.d.P.	317/17	315,68
G.d.P.	318/17	250,35
G.d.P.	320/17	250,35
G.d.P.	412/17	223,91
G.d.P.	542/16	310,15
G.d.P.	259/17	190,55
G.d.P.	319/17	190,55
G.d.P.	339/17	190,55
G.d.P.	340/17	250,35
G.d.P.	341/17	310,15
G.d.P.	358/17	250,35
G.d.P.	359/17	250,35
G.d.P.	374/17	190,55
G.d.P.	375/17	250,35
G.d.P.	387/17	250,35
G.d.P.	388/17	291,87
G.d.P.	390/17	250,35
G.d.P.	407/17	190,55
G.d.P.	408/17	190,55
G.d.P.	409/17	190,55
G.d.P.	410/17	190,55
G.d.P.	447/17	220,45
G.d.P.	464/17	366,36
G.d.P.	473/17	289,2
G.d.P.	474/17	289,2
G.d.P.	475/17	289,2
G.d.P.	476/17	289,2
G.d.P.	479/17	341,82
G.d.P.	482/17	291,87
G.d.P.	485/17	283,3
G.d.P.	486/17	127,73
		12668,55

IL PRESIDENTE DEL C.C.

- Nicola PIERGIORGIO -

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott.ssa Irene DI MAURO -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno ~~05~~ **011**, **2017** per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Irene Di Mauro

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Irene DI MAURO

, li _____
